

DIRITTO SOCIETARIO ■ La scadenza del 30 settembre impone l'individuazione delle clausole che possono essere aggiornate con il quorum facilitato

Il risparmio nel «correttivo»

ROMA ■ Una versione minimalista ma non troppo. Ieri pomeriggio la commissione Vietti ha approvato le nuove correzioni al diritto societario. Il decreto legislativo, dopo quello ben più corposo di febbraio, interviene con alcuni ritocchi formali, ma anche con qualche novità sostanziale, a rivedere l'impianto delle disposizioni entrate in vigore a gennaio.

Come lo stesso sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, aveva più volte annunciato nelle scorse settimane, nella bozza del provvedimento approvata ieri sono stati inseriti alcuni punti oggi contenuti anche nel disegno di legge a tutela del risparmio. L'obiettivo potrebbe essere quello di una più rapida approvazione, ma è chiaro che adesso si apre un confronto con il ministero dell'Economia per verificarne la disponibilità. In particolare sono stati previsti due articoli aggiuntivi al Codice civile: uno per disciplinare, all'insegna della trasparenza, le operazioni con parti correlate da parte degli amministratori delle società quotate. I principi di correttezza di queste attività dovranno essere resi noti nella relazione sulla gestione e si applicheranno anche alle operazioni realizzate attraverso controllate. Maggiori vincoli, ed è difficile non avvertire l'eco dei recenti scandali finanziari, sono poi in vista per l'emissione di obbligazioni da parte di società italiane attraverso controllate estere. La negoziazione di questi strumenti finanziari potrà essere effettuata solo da investitori professionali oppure da investitori assistiti da garanzia di insolvenza dell'emittente prestata da operatori abilitati.

La versione del decreto licenziata ieri chiarisce anche una serie di incertezze che avevano sinora impedito l'applicazione della riforma alle banche di credito cooperativo. Viene previsto nel dettaglio quali disposizioni sono escluse e quali sono applicabili anche solo parzialmente.

Per quanto riguarda le modifiche inserite direttamente nei decreti 5 e 6 del 2003, la bozza di provvedimento procede in buona parte a ritocchi non particolarmente incisivi. Abbandonata, anche per la difficoltà della commissione a trovare un orientamento unanime, l'ipotesi di inserire un'esplicita previsione di sopravvivenza delle vecchie clausole compromissorie, l'intervento sulla parte processuale della riforma ha riguardato l'inserimento di un termine di 40 giorni al massimo per le repliche tra le parti quando queste siano più di due. Inte-

ressante anche la precisazione per cui la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende «pacifici» i fatti allegati dalle parti che non siano stati contestati in precedenza.

Di contorno anche i cambiamenti sulla parte ordinamentale. Tra questi una migliore specificazione della disciplina del conflitto d'interessi, con l'attenzione particolare prestata al caso dell'amministratore unico chiamato a dare notizia del contrasto alla prima assemblea utile. Tra le situazioni che danno luogo all'incompatibilità per i componenti del consiglio di sorveglianza, nel sistema dualistico, di legge a tutela del risparmio.

Le novità

Principali cambiamenti alla riforma del diritto societario

- **La tutela del risparmio.** Con l'assenso del ministero dell'Economia potranno essere inserite norme specifiche per il rafforzamento della trasparenza nel settore delle operazioni con parti correlate e per le emissioni di obbligazioni da parte di società estere controllate da società italiane
- **Il processo.** Inserite disposizioni specifiche sui tempi di repliche nella fase precedente l'udienza quando le parti siano più di due: previsione che la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza renda accertati i fatti allegati dalle parti e non specificamente contestati
- **Le società.** Rafforzamento della disciplina sul conflitto d'interessi con esplicita previsione per l'amministratore unico; riscrittura del regime delle incompatibilità per i componenti del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico; per lo stesso consiglio vengono anche meglio specificati poteri in materia di approvazione delle operazioni strategiche
- **Le cooperative.** Possibilità, quando ci sia il concerto del ministero delle Politiche agricole, dell'inserimento delle società semplici tra i soci di coop agricole; chiarimenti sulle condizioni delle delibere di trasformazione
- **Le banche.** Specificazione delle norme della riforma che non si applicheranno alle banche di credito cooperativo

viene adesso compreso il legame di lavoro o semplice consulenza con la società o con una sua controllata, tale da comprometterne l'indipendenza. In campo anche una piccola modifica ai poteri del consiglio di sorveglianza, chiamato a intervenire non più sui piani strategici, ma sulle «operazioni strategiche e i piani».

Cambiamenti anche alla disciplina delle cooperative agricole, dove (ma servirà il concerto del ministero delle Politiche agricole) si prevede che possano essere soci anche le società semplici. Viene, infine, stabilito che non sia possibile la delibera di trasformazione quando la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o se gli amministratori non ne hanno fatto richiesta da almeno 90 giorni.

GIOVANNI NEGRI

I vecchi statuti ai «raggi X»

Il percorso agevolato può essere utilizzato soltanto per l'adeguamento alle disposizioni inderogabili

La marcia di avvicinamento alla piena operatività del nostro ordinamento della riforma societaria prevede come prossima scadenza-cardine il 30 settembre, data entro la quale è possibile adeguare il proprio statuto con modalità più agili.

Il quorum facilitato (la maggioranza "semplice" del capitale presente in assemblea) disposto dal nuovo articolo 223 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile è utilizzabile per approvare le deliberazioni «di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili». Pertanto, si deve trattare di deliberazioni aventi per oggetto il mero adattamento dello statuto alle nuove norme imperative; non si può, quindi, utilizzare il quorum facilitato per qualsiasi altra deliberazione che fuoriesca dal concetto di "mero adattamento" a nuove "nuove disposizioni inderogabili".

Le norme inderogabili. Il primo problema è individuare, nell'ambito delle mille novità della riforma, quali sono le nuove regole inderogabili. Per inderogabilità di una data disposizione si intende il suo carattere imperativo, e cioè la sua insuscettibilità a essere "manipolata" dall'autonomia privata (in altri termini, si tratta dell'impossibilità di confezionare clausole in deroga rispetto alla disposizione in questione, che sarebbero radicalmente nulle in base all'articolo 1418, comma 1 del Codice civile).

L'inderogabilità di una previsione è evidenziata, talvolta, dal suo tenore letterale: per esempio, spesso il legislatore della riforma, per evidenziare il carattere inderogabile di alcune norme, usa l'espressione «in ogni caso». Questa espressione, per esempio, si trova nell'articolo 2473, comma 1 (dove si elencano, inderogabilmente, le decisioni dei soci di Srl dalle quali deriva il diritto di recesso per il socio non consenziente) e nell'articolo 2479, comma 2, ove si elencano, di nuovo inde-

rogabilmente, le materie per le quali è insopprimibile la decisione dei soci di Srl (nel senso che queste materie non possono essere demandate all'organo amministrativo della società).

Più spesso, purtroppo, l'inderogabilità è meno "visibile" e più difficilmente accertabile mediante l'analisi "estere" della disposizione in quanto il carattere imperativo può derivare dall'analisi di più disposizioni considerate nel loro insieme oppure, più frequentemente, dai principi generali che regolano una data materia oppure, ancora, dall'ordinamento nel suo complesso. Tra l'altro, in relazione a questo tipo di problema, ogni opinione, opportunamente suffragata, assume una propria dignità ed è difficile giungere a conclusioni certe e inoppugnabili. Il lavoro è, quindi, difficoltoso e delicato.

Il "mero adeguamento". Per "mero adeguamento" si intende la "chirurgica" soppressione dal testo del vecchio statuto delle clausole (o delle parti

di clausole) che si rendono incompatibili con le nuove disposizioni inderogabili e l'altrettanto "chirurgica" introduzione di clausole perfettamente aderenti alla nuova previsione imperativa. Inoltre, per "mero adeguamento", si intende anche tutto ciò che automaticamente deriva da questo adeguamento obbligatorio: per esempio, se a causa di un adeguamento obbligatorio si rende necessario sopprimere o aggiungere un articolo dello statuto o un comma di un articolo, al

quale un'altra parte dello statuto faccia uno specifico riferimento, allora anche quest'ultimo riferimento numerico andrà necessariamente adeguato. Il "mero adeguamento" esclude, pertanto, qualsiasi operazione diversa da queste soppressioni o introduzioni. In particolare, non si può passare sotto le sembianze del "mero adeguamento" l'adattamento dello statuto a disposizioni legislative nuove ma di carattere non inderogabile (e, dunque, di carattere sociale (oppure, in mancanza, dalla legge).

Per esempio, nel caso di due soci (Tizio al 70% e Caio al 30%) di una società il cui statuto disponga la maggioranza dell'80% per le deliberazioni straordinarie, il voto favorevole del solo Tizio (contrapposto al voto contrario di Caio) è sufficiente per approvare le modifiche obbligatorie mentre occorre il voto di entrambi i soci per deliberare le modifiche opzionali.

ANGELO BUSANI

Il sindacato dei ragionieri chiede la proroga

ROMA ■ Mentre si avvicina la scadenza del 30 settembre per gli adeguamenti "agevolati" degli statuti societari alle disposizioni inderogabili della riforma è il Sindacato nazionale ragionieri e commercialisti a mobilitarsi per chiedere al ministro della Giustizia, Roberto Castelli, una proroga del termine di fine mese. Una scadenza, quest'ultima, che costituisce il principale punto di riferimento per rendere uniforme l'atto costitutivo e lo statuto delle società di capitali alle nuove disposizioni previste dalla riforma.

Se la proroga venisse approvata — si legge in una nota che è stata diffusa ieri dal Sindacato — si andrebbe «ad uniformare tale scadenza con quella già prevista per il prossimo 31 dicembre dall'articolo 223 duodecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie (Rd 30 marzo 1942 n. 318)». La richiesta, prosegue il Sindacato, risulta dettata dalle «difficoltà di carattere organizzativo» che «numerosissimi ragionieri commercialisti stanno incontrando per adempire entro il predetto termine all'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società di capitali».

dei vecchi statuti va "solo" interpretato, da un lato, come occasione di verifica delle vecchie clausole statutarie al cospetto delle nuove norme imperative e, d'altro lato, come occasione per un possibile sfruttamento di un'interessante opportunità di un'intervento di adozione di nuovi strumenti e di introduzione di un clima flessibile al posto del precedente clima di rigidità.

La verifica. La ricerca delle vecchie clausole statutarie incompatibili con il nuovo ordinamento è, comunque, il punto di partenza di qualsiasi operazione di revisione statutaria. E, dunque, opportuno ritornare sui principali casi che la pratica quotidiana sollecita.

Il termine per l'approvazione del bilancio. Per scavalcare

il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e approfittare del termine "lungo" di 180 giorni, il nuovo articolo 2364, comma 2 del Codice civile, pretende che lo statuto espressamente abiliti questo scavalco «nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società». Nei vecchi statuti non c'è nulla di tutto questo. I termini, anzi, non sono espressi in giorni, ma in mesi (quattro mesi, sei mesi); quindi, anche sotto questo profilo, è necessario apportare l'emendamento in mancanza del quale non è plausibile pensare di approfittare del termine "lungo".

La competenza decisoria dell'assemblea di Spa. Nel vecchio ordinamento, lo statuto poteva attribuire all'assemblea di Spa compiti decisionali in determinate materie. Oggi, invece, la competenza decisionale è stata rigorosamente perimetrata nell'ambito dell'organo amministrativo, in quanto all'assemblea può essere attribuita solo una competenza autorizzatoria: lo statuto può, infatti, demandare all'assemblea di decidere «sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti» (articolo 2364, comma 1, n. 5).

A.B.U.

Esame di compatibilità per le regole «interne»

Il termine riforma evoca l'introduzione di un quadro normativo notevolmente diverso da quello vigente. Nel caso del diritto societario riforma, però, non vuole dire "rivoluzione": la legge di riforma, quindi, non va intesa come impossibilità di percorrere le strade praticate nel diritto vigente e di usare gli strumenti operativi precedentemente utilizzati. Uno degli indiscutibili pregi della nuova normativa è, infatti, quello di aver innovato senza abolire, di aver svecchiato senza precludere le modalità praticate in passato, di avere, insomma, consentito la prosecuzione delle vecchie abitudini accanto alla previsione di epocali cambiamenti.

La finalità. L'intento del legislatore è stato di considerare i percorsi fin qui battuti come una delle possibili strade praticabili (anzi, normalmente, come la strada "consigliata" dal legislatore in mancanza di una contraria opzione da parte dello statuto societario), senza, però, più ritenere

come l'unica strada possibile (nel diritto vigente questa era spesso la regola) ma come una delle opzioni che possono essere scelte, accanto alle nuove opportunità offerte dalla riforma.

Lo spirito della riforma è, infatti, quello di creare un panorama di regole che frequentemente (fatta eccezione per le disposizioni inderogabili a presidio di inte-

sura assai limitata, in quanto non sono frequenti i casi in cui le nuove norme siano dotate di un carattere imperativo, e quindi inderogabile, e perciò si scontrano con disposizioni difformi dei vecchi statuti. Nella grande maggioranza dei casi, infatti, le nuove disposizioni o hanno un carattere derogabile e, quindi, non si scontrano con i vecchi statuti (e di esse la società può approfittare solo facendole proprie e accogliendole esplicitamente nel proprio statuto) o hanno un carattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.

Fatta, dunque, eccezione per i pochi interventi statuari obbligatori, i vecchi statuti reggono abbastanza bene al cospetto della riforma; il moto di cambiamento

rattere imperativo, ma non confliggente con i vecchi statuti e, quindi, la loro immediata applicazione non pone problemi di compatibilità tra vecchio e nuovo ordinamento.